

STATUTO

PUNTOACAPO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ABBADIA SAN SALVATORE SI VIA
DELLA PACE 68

Numero REA: SI - 131136

Codice fiscale: 01231800523

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-03-2008 - Statuto completo	2
--	---

file:///C:/CAMERA%20DI%20COMMERCIO/26196.txt

2010.

7) Gli esercizi sociali si chiuderanno il 31 Dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 Dicembre 2008.

8) La spese del presente atto e conseguenti sono a carico della società e sono da presumersi in Euro 200,00 (duecento virgola zero zero).

La società ha l'oggetto, le norme di funzionamento, l'amministrazione e rappresentanza, la ripartizione di competenze fra soci ed amministratori e le norme in genere, relative all'organizzazione della società, qui in appresso riportate.

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi della Legge 381/91, con sede nel Comune di Abbadia San Salvatore, la Società Cooperativa denominata "PUNTOACAPO – SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

L'Organo amministrativo della Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, e agenzie di rappresentanza anche altrove, e trasferire la sede sociale nell'ambito del comune indicato.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - Durata e adesioni

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre dell'anno 2045 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Art. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa è frutto di un percorso concertato nell'ambito del Progetto Equal Pist II tra il Consorzio di Cooperative Sociali Arche', la Cooperativa Sociale il Prato, i servizi salute mentale della ASL 7 Zona Amiata/Val d'Orcia e gli Enti Locali della zona Amiata/Val d'Orcia, con l'obiettivo di promuovere reali opportunità occupazionali e di inclusione sociale a favore di soggetti in condizione di disagio psicofisico e sociale, attraverso l'avviamento di attività lavorative finalizzate allo sviluppo e/o al recupero non solo delle abilità "manuali" ma anche e soprattutto della dignità e di un ruolo all'interno della comunità di appartenenza.

La cooperazione organizzata non è la soluzione per giungere al benessere sociale, né può bonificare la vita economica ma è una questione morale, espressione di pensiero e di azione, punto di riferimento sull'ineguaglianza, storia e modo per includere gli esclusi, per realizzare se stessi attraverso lo sviluppo del prossimo.

Conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività d'impresa indicate nel successivo art. 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 1 let. b) della legge 381/91 e successive modifiche.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto con essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio,

file:///C:/CAMERA%20DI%20COMMERCIO/26196.txt (2 of 18)04/03/2008 16.19.36

file:///C:/CAMERA%20DI%20COMMERCIO/26196.txt

l'integrazione stabile con le istituzioni che governano il territorio ed attuano le politiche sociali secondo la logica della sussidiarietà'.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale della comunità', può cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese sociali ed organismi del Terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità', dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità' di solidarietà' sociale, attuando in questo modo – grazie all'apporto dei soci lavoratori – l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa può operare anche con i terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la Cooperativa deve rispettare il principio della parità' di trattamento tra i soci cooperatori.

Art. 4 - Oggetto sociale

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente statuto, la Cooperativa, in modo esemplificativo, anche se non esclusivo, potrà stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi:

- acquisire commesse ed ordini da aziende ed enti pubblici e privati;
- gestire servizi di facchinaggio, raccolta, trasporto, conferimento, presidio e controllo di discariche oltre che commercializzazione di materiali riciclabili;
- gestire servizi di rilevazione a domicilio, lettura contatori, monitoraggio consumi,
- gestire servizi igienici, di vigilanza, di custodia, di pulizia, di noleggio, lavanderia, sorveglianza, realizzazione e mantenimento di verde pubblico, presidio e controllo discariche;
- gestire laboratori artigianali, anche assistiti e protetti, con lavorazioni in proprio o per conto terzi di ceramica, vetreria, falegnameria, materiali metallici ed affini;
- procedere all'assemblaggio, montaggio e confezionamento di componentistica ed impiantistica;
- svolgere nel settore agricolo attività' di lavorazioni di terreni, di conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e naturali, compresa l'attività' vivaistica forestale;
- svolgere attività' di allevamento e commercializzazione di animali da carne e non;
- svolgere attività' nel commercio di prodotti alimentari e non alimentari;
- gestire nel settore del commercio, attività' commerciali per prodotti agricoli, alimentari, artigianali, industriali, comunque acquisiti o autonomamente prodotti;
- gestire bar, cucine, mense, alberghi, campeggi, ristoranti e pubblici esercizi compresa la somministrazione di alimenti, bevande alcoliche e super alcoliche;
- prodotti informatici di tipo grafico e tipografico, attività' di comunicazione e pubblicizzazione, servizi informativi, segreteria/battitura testi, trattamento informatizzato e ricerca dati, progettazione web;
- gestire lavori ed opere di ristrutturazione muraria e di edilizia abitativa, anche per conto terzi.

L'attività' sopra riportata, potrà essere esercitata in forma diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere.

La Cooperativa è impegnata nell'attività' di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti di cittadinanza.

Nei limiti e secondo le modalità' previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere

file:///C:/CAMERA%20DI%20COMMERCIO/26196.txt (3 of 18)04/03/2008 16.19.36

file:///C:/CAMERA%20DI%20COMMERCIO/26196.txt

qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopra elencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque direttamente, attinenti ai medesimi scopi.

Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge n. 59 del 1992; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabilire investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa puo' ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.

La Cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 - Soci ordinari

Il numero dei soci e' illimitato e non puo' essere inferiore al minimo stabilito per legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organo sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- Partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonche' alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- Contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori, persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) Soci lavoratori, anche svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della legge 381/91 e successive modifiche, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attivita' lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacita' professionali, in rapporto allo stato di attivita' ed al volume di lavoro disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.

2) Soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attivita' gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarieta' ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche, nei limiti stabiliti dalla legge, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attivita' delle cooperative sociali.

Possono essere soci cooperatori anche le associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio e' iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo,

file:///C:/CAMERA%20DI%20COMMERCIO/26196.txt

esercitano in proprio imprese che si trovino, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla dislocazione dell'impresa, in concorrenza con l'attività svolta dalla Cooperativa.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta all'Organo amministrativo della Cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della Cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Possono essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario per il buon funzionamento della Cooperativa.

Art. 6 - Categoria speciale dei soci

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo amministrativo della Cooperativa, al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale, non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nell'Organo amministrativo della Cooperativa, sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 23 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale, quanto al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 24 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- e) il mancato adeguamento agli standard produttivi.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai

file:///C:/CAMERA%20DI%20COMMERCIO/26196.txt (5 of 18)04/03/2008 16.19.36

file:///C:/CAMERA%20DI%20COMMERCIO/26196.txt

soci ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale, che non abbia esercitato il diritto di recesso o che non sia stato escluso nei termini previsti ai precedenti commi, e' ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore, deve essere comunicato all'interessato ed annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovra' presentare all' Organo amministrativo della Cooperativa domanda scritta che dovra' contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;
- c) l'indicazione della effettiva attivita' svolta, della indicazione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovra' comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 28 e ss. del presente statuto.

Se trattasi di persona giuridica, oltre a quanto previsto nei precedenti punti a), b), c), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovra' altresì contenere:

- g) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale,
- h) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- i) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

Art. 8 - Procedura di ammissione

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e tenendo conto dell'attivita' economica svolta dalla Cooperativa.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare le deliberazioni di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta puo', entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso l'Organo amministrativo, dovra' illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 9 - Obblighi del socio

I soci sono obbligati:

- a) al versamento:

file:///C:/CAMERA%20DI%20COMMERCIO/26196.txt (6 of 18)04/03/2008 16.19.36

file:///C:/CAMERA%20DI%20COMMERCIO/26196.txt

- della quota sottoscritta con le modalita' e nei termini previsti dal successivo articolo 18;
 - della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
- c) a mettere a disposizione le loro capacita' professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attivita' svolta, nonche' alla quantita' delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa. Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci e' quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 10 - Diritti dei soci

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 11 - Perdita della qualita' di socio

La qualita' di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio e' persona fisica.

Art. 12 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, puo' recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.
 - b) che non si trovi piu' in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
 - c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo
- La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla societa'.

Spetta all'Organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, puo' attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 13 - Esclusione

L'esclusione sara' deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla Cooperativa;
- b) che non sia piu' in condizione di svolgere l'attivita' lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sociale sottoscritta o nei

file:///C:/CAMERA%20DI%20COMMERCIO/26196.txt (7 of 18)04/03/2008 16.19.36

file:///C:/CAMERA%20DI%20COMMERCIO/26196.txt

pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la societa';

e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilita' previste dall'articolo 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attivita' in concorrenza alla Cooperativa;

f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;

g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla Cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;

h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonche' per reati che, per le modalita' di esecuzione e la gravita', non consentano la prosecuzione del rapporto.

i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori (si tratta dell'indennita' di mobilita' o di disoccupazione speciale);

l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, puo' attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 14 - Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 16 e 20, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avra' luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si e' verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, puo' essere corrisposta in piu' rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

Art. 15 - Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalita' di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di piu' eredi o legatari, essi dovranno indicare quello tra essi che li rappresentera' di fronte alla Societa' entro 6 mesi dalla data del decesso.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

file:///C:/CAMERA%20DI%20COMMERCIO/26196.txt (8 of 18)04/03/2008 16.19.36

file:///C:/CAMERA%20DI%20COMMERCIO/26196.txt

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi del precedente articolo 13.

Art. 16 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione dell'Organo amministrativo al fondo di riserva legale.

La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

Il socio che cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Cooperativa, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI

Art. 17 - Soci sovventori

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 della legge 59 del 1992, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Art. 18 - Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di €. 500,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a cinque.

Art. 19 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 20 - Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

file:///C:/CAMERA%20DI%20COMMERCIO/26196.txt (9 of 18)04/03/2008 16.19.36

file:///C:/CAMERA%20DI%20COMMERCIO/26196.txt

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 21 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori spetta il diritto di recesso qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento, stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 22 - Elementi costitutivi

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 100,00 euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16.
- c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- e. dalla riserva straordinaria;
- f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve, salva quella di cui alla precedente lettera d), sono indivisibili e, conseguentemente, non

file:///C:/CAMERA%20DI%20COMMERCIO/26196.txt (10 of 18)04/03/2008 16.19.36

file:///C:/CAMERA%20DI%20COMMERCIO/26196.txt

possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'Organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'Organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'Organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

Art. 23 - Ristorni

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio su proposta dell'Organo amministrativo, in materia di ristorni ai soci cooperatori potrà deliberare a favore dei soci stessi i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida.
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

Art. 24 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'Organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente

file:///C:/CAMERA%20DI%20COMMERCIO/26196.txt (11 of 18)04/03/2008 16.19.36

file:///C:/CAMERA%20DI%20COMMERCIO/26196.txt

articolo 16;

g) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) dell'articolo 18.

Gli utili debbono essere destinati a finalita' mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del ristorno.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 24, e' consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 25 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o piu' amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'Organo amministrativo;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
4. le modificazioni dell'atto costitutivo;
5. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
6. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7. l'approvazione dei regolamenti interni;
8. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.
9. delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilita'.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalita' previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art. 26 - Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., a mezzo raccomandata a mano o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dall'Organo amministrativo. La convocazione dovra' essere inviata almeno otto giorni prima dell'adunanza, deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalita', l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti puo' opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 - Costituzione e quorum deliberativi

In prima convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la meta' piu' uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

file:///C:/CAMERA%20DI%20COMMERCIO/26196.txt (12 of 18)04/03/2008 16.19.36

file:///C:/CAMERA%20DI%20COMMERCIO/26196.txt

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 26, per i quali e' necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art. 28 - Votazioni

Per le votazioni si procedera' normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 29 - Voto

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Art. 30 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea e' presieduta dall'Amministratore unico o dal Presidente dell' Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale e' redatto da un notaio.

Art. 31 - Amministrazione

La Cooperativa puo' essere amministrata, alternativamente, da un Amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del Consiglio di amministrazione, l'amministrazione della Cooperativa puo' essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del Consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'Amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre esercizi consecutivi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; in ogni caso non possono rimanere in carica per un numero di mandati superiore a quello previsto dalla legge.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo amministrativo e' stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione e' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se

file:///C:/CAMERA%20DI%20COMMERCIO/26196.txt (13 of 18)04/03/2008 16.19.36

file:///C:/CAMERA%20DI%20COMMERCIO/26196.txt

nominati.

Per la validita' delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e' necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parita' dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione puo' affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalita' di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonche' i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il rimborso, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra societa'. Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonche' sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della Cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della Cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o piu' amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale puo' compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o gli amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi e' stabilita dall'Organo amministrativo, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art. 32 - Organo di controllo

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la Cooperativa procede

file:///C:/CAMERA%20DI%20COMMERCIO/26196.txt (14 of 18)04/03/2008 16.19.36

file:///C:/CAMERA%20DI%20COMMERCIO/26196.txt

alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale e' costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di eta'. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'Organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla societa' e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facolta' di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a societa' controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle societa' controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attivita' sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci - sotto la propria responsabilita' ed a proprie spese - possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilita' e decadenza previste dall'articolo 2399, c. c. L'Organo amministrativo puo', tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi dell'articolo 2477 del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 33 - Clausola di conciliazione ed arbitrale

file:///C:/CAMERA%20DI%20COMMERCIO/26196.txt (15 of 18)04/03/2008 16.19.36

file:///C:/CAMERA%20DI%20COMMERCIO/26196.txt

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 5/03, nominati con le modalita' di cui al successivo art. 49, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a. tutte le controversie insorgenti tra i soci e societa' che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualita' di socio;
- b. le controversie relative alla validita' delle deliberazioni assembleari;
- c. le controversie da amministratori, liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente e' estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa e' condizione di proponibilita' della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore e' accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 34 – Arbitri e procedimento

Gli arbitri sono in numero di:

- a. uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000,00 (centomila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 ss. c.p.c.;
- b. Tre, per le altre controversie.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera di Commercio di Siena.

In difetto alla designazione, sono nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra i soci e' notificata alla societa', ferme restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D. Lgs. N. 5/03.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Ferme restando quanto disposto dall'art. 36 D. Lgs. N. 5/03 i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equita' o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non piu' di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D. Lgs. N. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura e' omessa ogni formalita' non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 35 – Esecuzione della decisione

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri e' valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della societa' o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attivita' sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 36 - Scioglimento anticipato

file:///C:/CAMERA%20DI%20COMMERCIO/26196.txt (16 of 18)04/03/2008 16.19.36

file:///C:/CAMERA%20DI%20COMMERCIO/26196.txt

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 37 - Devoluzione patrimonio finale

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a. a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente articolo 23, lett. c);
- b. al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31.01.92, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 38 - Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

Art. 39 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;
- d) in caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 40 - Rinvio

Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte completato di mio pugno e che ho quindi letto compreso l'allegato ai comparenti i quali a mia domanda lo confermano rispondente alla loro volontà e con me notaio lo sottoscrivono come appresso e nel margine degli altri fogli alle ore ventidue e minuti venti.

Consta di undici fogli ed occupa quarantadue pagine intere e sin qui della quarantatreesima.

Firmato Comina Erika, Contemori Maria Gioia, Fabbrini Silvia, Pocchi Annalisa, Savelli Federico, Pietro Serravezza Notaio.

file:///C:/CAMERA%20DI%20COMMERCIO/26196.txt (17 of 18)04/03/2008 16.19.36